

**Delibera di Giunta - N.ro 2002/996 - del 10/6/2002**

**Oggetto: PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE L'ATTUAZIONE DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE DEI COMPITI LORO ASSEGNATI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE. REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PROVINCIALI E INTERCOMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE. APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI CONVENZIONE.**

Prot. n. (PTC/02/7738)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

**Visti:**

- la Legge 24 febbraio 1992 n° 225 e in particolare gli artt. 12, 13, 14 e 15 che definiscono le competenze di regioni, province, prefetti e comuni in materia di protezione civile;
- la Legge Regionale 24 aprile 1995 n° 45 e in particolare gli artt. 3, 5, 6, 7 che definiscono le attività della regione in materia di protezione civile e la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 112 e in particolare l'art. 108 che definisce le funzioni attribuite a regioni, province e comuni in materia di protezione civile;
- la Legge 18 agosto 2000 n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n° 3 e in particolare gli artt. 176 e 177 che recepiscono e articolano le prescrizioni del D.Lgs. 112/98;
- la Legge 9 novembre 2001 n° 401 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile";
- la Legge Regionale 28 dicembre 2001 n° 50 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004";
- il documento "Il metodo Augustus" del maggio 1977, e successivi aggiornamenti, predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - e dal Ministero dell'Interno, contenente gli indirizzi per la pianificazione di emergenza a livello statale e locale;
- la direttiva "Attività preparatorie e procedure di intervento in caso di emergenza per la protezione civile" della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del dicembre 1996 e successive integrazioni;
- la direttiva "Attività preparatorie e procedure di intervento in caso di emergenza per la protezione civile. Specificamente per il rischio di inondazione del bacino del fiume Po" della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del marzo 1999;
- le "Linee guida per la predisposizione dei piani comunali o intercomunali per le aree a rischio idrogeologico" approvate con deliberazione della giunta della Regione Emilia-Romagna n° 129 del 6 febbraio 2001;

- il "Manuale per la gestione dell'attività tecnica dei COM" redatto dal "Servizio Sismico Nazionale";
- il documento "Modello integrato per le principali aree sismogenetiche" redatto dal Dipartimento della protezione civile;
- i piani di emergenza predisposti dai prefetti ai sensi dell'art. 14 della Legge 24 febbraio 1992 n° 225;
- la legge 10 agosto 2000 n° 246 "Potenziamento del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco";
- il programma di attivazione dei distaccamenti dei vigili del fuoco volontari concordato fra l'Ispettorato regionale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e le singole amministrazioni locali;

#### Rilevato che:

- per esercitare le funzioni loro attribuite dalle leggi, dalle direttive, dagli atti di indirizzo e dai piani sopra citati è necessario che province e comuni si dotino, anche in forma associata, di strutture di protezione civile;
- dette strutture debbono poter essere utilizzate in fase di emergenza anche dalle componenti istituzionali e dalle strutture operative dei sistemi nazionale e regionale di protezione civile;

Dato atto che nel corso dell'incontro tra i rappresentanti delle province, dei comuni capoluogo di provincia, dell'ANCI, dei coordinamenti del volontariato di protezione civile, convocata dall'Assessore Regionale "Difesa del suolo e della costa - Protezione civile", tenutosi in data 2 ottobre 2001, fu concordata la attivazione di un ampio programma di potenziamento del sistema regionale di protezione civile che prevede in particolare la realizzazione di Centri Unificati Provinciali, Centri Subprovinciali, Aree attrezzate per l'ammassamento dei soccorsi, Strutture di prima accoglienza per il ricovero dei cittadini colpiti da calamità, Centri operativi misti, centri operativi comunali;

#### Considerato che:

- sulla base delle proposte degli enti locali, dei piani di emergenza delle province e delle prefetture, dei piani nazionali di emergenza per il bacino del Po e per il rischio sismico, delle intese tra gli enti locali e l'Ispettorato Regionale dei Vigili del Fuoco relative alla attivazione dei distaccamenti dei Vigili del Fuoco volontari, delle diversificate situazioni di rischio presenti sul territorio regionale, delle ubicazioni dei centri abitati nell'ambito dei sistemi infrastrutturali, viari e di comunicazione della regione, il servizio Protezione Civile ha predisposto un programma di massima per incentivare le province e i comuni per giungere alla realizzazione di una rete di strutture operative di protezione civile costituita da:
  - CENTRI UNIFICATI PROVINCIALI DI PROTEZIONE CIVILE,
  - CENTRI SUBPROVINCIALI DI PROTEZIONE CIVILE quali sedi dei distaccamenti dei Vigili del Fuoco volontari,
  - CENTRI DI ACCOGLIENZA PROVINCIALI,
  - AREE PROVINCIALI DI AMMASSAMENTO,
  - CENTRI OPERATIVI MISTI,
  - CENTRI OPERATIVI COMUNALI,

#### per perseguire le seguenti finalità:

- migliorare la capacità di risposta alle emergenze del sistema regionale di protezione civile attraverso il consolidamento della operatività dei comuni ed il potenziamento e la specializzazione delle strutture provinciali;
- favorire la realizzazione del programma di attivazione dei distaccamenti dei Vigili del Fuoco volontari concordato tra l'Ispettorato Regionale dei Vigili del Fuoco e gli enti locali interessati al fine di assicurare nel territorio una diffusa presenza di nuclei operativi di protezione civile;
- assicurare il raccordo funzionale e operativo tra le autorità di protezione civile nazionali, regionali, provinciali, comunali sia in fase ordinaria sia in emergenza;

- acquisire tempestivamente notizie e dati circa le situazioni di pericolo, di danno e di crisi, nonché le caratteristiche dell'evento calamitoso;
- fornire informazioni circa la situazione di allarme ed emergenza segnalandone l'andamento;
- garantire il coordinamento tecnico unitario delle risorse umane e materiali del volontariato di protezione civile e degli enti locali, a livello intercomunale e provinciale;
- allestire collegamenti informativi permanenti con il Centro Operativo Regionale di cui alla L.R. 45/95;
- rendere disponibile ognuno degli elementi della rete anche per le attività statali e regionali di protezione civile nel caso di calamità di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) della legge 225/92, in riferimento a quanto previsto dai piani di emergenza nazionali, regionali e provinciali;
- I CENTRI UNIFICATI PROVINCIALI DI PROTEZIONE CIVILE debbono:
  - dare una sede unica alle strutture operative di protezione civile della provincia, del comune capoluogo, del volontariato provinciale;
  - offrire il proprio servizio a tutto il territorio provinciale;
  - costituire il centro di gestione delle attività di protezione civile di competenza degli enti locali sia in fase ordinaria sia in emergenza;
  - essere realizzate per iniziativa della provincia e/o del comune capoluogo della stessa provincia;
  - essere dotate di aree, edifici e attrezzature aventi uno standard comune che viene definito nell'allegato schema di convenzione;
- i CENTRI SUBPROVINCIALI DI PROTEZIONE CIVILE debbono:
  - essere sede di distaccamenti Vigili del Fuoco volontari;
  - essere sede di COM prevista in questo provvedimento o in provvedimenti che faranno seguito a questo per il completamento della rete regionale di strutture operative di protezione civile;
  - essere dotate di aree, edifici e attrezzature aventi uno standard comune che viene definito nell'allegato schema di convenzione;
- i CENTRI DI ACCOGLIENZA PROVINCIALI debbono:
  - fornire un primo ricovero a persone evacuate perché colpite da calamità o sottoposte a incombente pericolo;
  - offrire il proprio servizio a tutto il territorio provinciale;
  - essere realizzate per iniziativa della provincia e/o del comune capoluogo della stessa provincia;
  - essere dotate di aree, edifici e attrezzature aventi uno standard comune che viene definito nell'allegato schema di convenzione;
- le AREE DI AMMASSAMENTO PROVINCIALI debbono:
  - fornire aree adatte all'ammassamento di materiali e alla predisposizione di campi base per le operazioni di emergenza;
  - offrire il proprio servizio a tutto il territorio provinciale;

- essere realizzate per iniziativa della provincia e/o del comune capoluogo della stessa provincia;
- essere dotate di aree, edifici e attrezzature aventi uno standard comune che viene definito nell'allegato schema di convenzione;
- i CENTRI OPERATIVI MISTI (COM) debbono:
  - fornire servizi di protezione civile adeguati a un territorio caratterizzato da una particolare omogeneità quanto alle problematiche di protezione civile ;
  - avere localizzazione, sistemazioni e attrezzature che li rendano adatti ad essere indicati dal Prefetto come COM in caso di emergenza ;
- essere dotati di aree, edifici e attrezzature aventi uno standard comune che viene definito nell'allegato schema di convenzione;

Dato atto che, in riferimento al riparto del fondo regionale di protezione civile di cui all'art. 138, comma 16 della L. 388/2000, definito in sede di Conferenza dei presidenti delle regioni, l'Assessore "Difesa del suolo e delle coste - Protezione civile", con nota n° AMB/PTC/02/12490 del 14 maggio 2002 ha inviato al presidente della medesima conferenza il programma con l'indicazione di massima degli interventi da finanziare con la quota da assegnare alla Regione, nell'ambito del quale è stata indicata la volontà della Regione di potenziare il sistema regionale di protezione civile mediante il cofinanziamento di un programma pluriennale per la realizzazione di: n° 9 Centri Unificati Provinciali, n° 29 Centri subprovinciali, n° 9 Aree di ammassamento soccorsi, n° 9 Strutture di ricovero, n° 78 Centri operativi misti e n° 30 Centri operativi comunali;

Dato atto che con propria delibera n.2343 del 19/12/2000 si è provveduto ad avviare il programma di realizzazione della rete dei centri unificati di protezione civile con un primo finanziamento pari a € 77.468,53 alla Provincia di Parma per la realizzazione del CENTRO UNIFICATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE di Parma;

Dato atto altresì che con propria delibera n.3078 del 28/12/2001 si è provveduto ad approvare lo schema di convenzione con la Provincia di Parma e il Comune di Parma per la realizzazione del CENTRO UNIFICATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE di Parma;

Preso atto che per dare maggiore efficacia alle strutture del CENTRO UNIFICATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE di Parma occorre:

- realizzare un ampliamento del capannone già disponibile per provvedere al ricovero di materiali e attrezzature deperibili che non possono trovare posto nel capannone stesso;
- ampliare la rete telefonica e di trasmissione dati all'interno della palazzina in cui sono collocati gli uffici e la sala operativa;
- che tali opere non erano previste nell'originario progetto e che tali opere comportano una spesa stimata in € 66.776,00;

Considerato che, valutate le disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo del bilancio regionale e le proposte degli enti locali, la Regione può concorrere, in questa prima fase di realizzazione del programma, al finanziamento:

- del CENTRO UNIFICATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE di Modena con un finanziamento di € 155.000,00 poiché per detto centro il Comune e la Provincia di Modena hanno già provveduto a individuare l'immobile e a dare una prima quantificazione alle risorse necessarie;
- del CENTRO UNIFICATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE di Forlì con un finanziamento di € 155.000,00 poiché per detto centro il Comune e la Provincia di Forlì-Cesena hanno già provveduto a individuare l'immobile e a dare una prima quantificazione alle risorse necessarie;
- delle opere aggiuntive del CENTRO UNIFICATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE di Parma e non previste nell'originario progetto con un finanziamento di € 42.000,00 ;
- del CENTRO SUBPROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE di Ottone (PC) con un finanziamento di € 50.000,00 poiché per detto centro il Comune ha già provveduto a individuare l'immobile e a dare una

52.000,00 poiché per detto centro il Comune ha già provveduto a individuare l'immobile e a dare una prima quantificazione alle risorse necessarie e risulta inserito nel programma dei distaccamenti dei Vigili del Fuoco volontari concordato con l'Ispettorato regionale dei Vigili del Fuoco;

- del CENTRO SUBPROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE di Borgotaro (PR) con un finanziamento di € 52.000,00 poiché per detto centro il Comune ha già provveduto a individuare l'immobile e a dare una prima quantificazione alle risorse necessarie e risulta inserito nel programma dei distaccamenti dei Vigili del Fuoco volontari concordato con l'Ispettorato regionale dei Vigili del Fuoco;
- del CENTRO SUBPROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE di Frassinoro (MO) con un finanziamento di € 52.000,00 poiché per detto centro il Comune ha già provveduto a individuare l'immobile e a dare una prima quantificazione alle risorse necessarie e risulta inserito nel programma dei distaccamenti dei Vigili del Fuoco volontari concordato con l'Ispettorato regionale dei Vigili del Fuoco;
- del CENTRO SUBPROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE di Monghidoro (BO) con un finanziamento di € 52.000,00 poiché per detto centro il Comune ha già provveduto a individuare l'immobile e a dare una prima quantificazione alle risorse necessarie e risulta inserito nel programma dei distaccamenti dei Vigili del Fuoco volontari concordato con l'Ispettorato regionale dei Vigili del Fuoco;
- del CENTRO SUBPROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE di Ferriere (PC) con un finanziamento di € 19.000,00 poiché per detto centro il Comune ha già provveduto a individuare l'immobile e a dare una prima quantificazione alle risorse necessarie e risulta inserito nel programma dei distaccamenti dei Vigili del Fuoco volontari concordato con l'Ispettorato regionale dei Vigili del Fuoco;
- del CENTRO DI ACCOGLIENZA e dell'AREA DI AMMASSAMENTO PROVINCIALE di Forlì con un finanziamento di € 52.000,00 poiché per dette strutture il Comune ha già provveduto a individuare l'immobile e a dare una prima quantificazione alle risorse necessarie;
- dei CENTRI OPERATIVI MISTI di:

1. Bobbio (PC)
2. Bettola (PC)
3. Fiorenzuola d' Arda (PC)
4. Castel S.Giovanni (PC)
5. Borgo Taro (PR)
6. Langhirano (PR)
7. Fidenza (PR)
8. Castelnovo Monti (RE)
9. Montecchio (RE)
10. Guastalla (RE)
11. Montefiorino (MO)
12. Pavullo (MO)
13. Finale Emilia (MO)
14. Gaggio Montano (BO)
15. Monghidoro (BO)
16. Castiglione dei Pepoli (BO)
17. San Giovanni in Persiceto (BO)
18. Codigoro (FE)
19. Bondeno (FE)
20. Comacchio (FE)
21. Ravenna (RA)
22. Bagnacavallo (RA)
23. Faenza (RA)
24. Cesenatico (FC)
25. Predappio (FC)
26. Bagno di Romagna (FC)
27. Dovadola (FC)
28. S.Arcangelo di Romagna (RN)
29. S.Giovanni Marignano (RN)
30. Bellaria (RN)

con un finanziamento di € 19.000,00 per ciascuno per un totale di € 570.000,00 poiché ognuna di queste localizzazioni è stata indicata dalle province, dalle comunità montane e dai comuni interessati ed ha una o più delle seguenti caratteristiche :

- è sede di distacco permanente dei Vigili del Fuoco;
- è programmato come sede di distacco permanente dei Vigili del Fuoco;
- è sede di distacco dei Vigili del Fuoco volontari ;
- è programmato come sede di distacco dei Vigili del Fuoco volontari;
- è stata individuata come sede COM dalla "Esercitazione nazionale di protezione civile - rischio idraulico - Po 2000" promossa dal Dipartimento della Protezione Civile;
- è stata individuata come sede COM dal "Modello integrato per le principali aree sismogenetiche" redatto dal Dipartimento della Protezione Civile ;

Dato atto che la spesa totale prevista, ammontante a € 1.201.000,00, trova copertura sul capitolo 47105 "Spese per l'acquisto di impianti e attrezzature per l'organizzazione del sistema di protezione civile (artt. 15 e 16, L.R. 19 aprile 1995, n.45)" di cui all'U.P.B. 1.4.4.3 17400 del bilancio per l'esercizio finanziario 2002;

#### Considerato che:

- la Provincia di Rimini ha dichiarato che, poiché svolge funzione di capofila nell'organizzazione della protezione civile per i propri comuni, ritiene utile che i finanziamenti per la realizzazione dei CENTRI OPERATIVI MISTI vengano assegnati alla provincia stessa che provvederà, di concerto coi comuni interessati all'acquisto di attrezzature e materiali aventi caratteristiche omogenee;
- la Provincia di Modena ha proposto che i finanziamenti per la realizzazione dei CENTRI OPERATIVI MISTI vengano versati alla Provincia stessa specificando che debbono confluire sul "Fondo provinciale di protezione civile" in modo da andare a integrarsi con le risorse provinciali destinate allo stesso scopo;
- la Provincia di Parma ha manifestato la sua disponibilità ad essere destinatario unico dei finanziamenti diretti ai CENTRI OPERATIVI MISTI del suo territorio per garantire uniformità di scelte tecniche e economie di scala;
- la Regione si riserva, in riferimento alle future disponibilità finanziarie nel bilancio annuale e pluriennale, di favorire la realizzazione di altri CENTRI UNIFICATI PROVINCIALI DI PROTEZIONE CIVILE, di altri CENTRI SUBPROVINCIALI DI PROTEZIONE CIVILE, di altri CENTRI DI ACCOGLIENZA, di altre AREE PROVINCIALI DI AMMASSAMENTO e di altri CENTRI OPERATIVI MISTI fino al completamento della rete regionale delle strutture di protezione civile sulla base di un programma da concordarsi con le province e i comuni della Regione;

Acquisiti agli atti presso il Servizio Protezione Civile i documenti con cui gli EELL di cui sopra manifestano la loro intenzione di realizzare le strutture di cui si tratta;

Viste le seguenti proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:

- n° 2774 del 10 dicembre 2001 concernente "Direttiva sulle modalità di espressione dei pareri di regolarità amministrativa e contabile dopo l'entrata in vigore della L.R. n° 43/01";
- n° 2775 del 10 dicembre 2001 concernente "Disposizioni per la revisione dell'esercizio delle funzioni dirigenziali e dei controlli interni a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n° 43/01";
- n° 2832 del 17 dicembre 2001 concernente "Riorganizzazione delle posizioni dirigenziali della Giunta Regionale - Servizi e professionali";
- n° 3021 del 28 dicembre 2001 concernente "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/01/2002);

Viste:

- la L. R. 15 novembre 2001 n. 40 ed in particolare l'art. 40.

- la L.R. 15 novembre 2001 n. 40 ed in particolare l'art. 49,
- la L.R. 28 dicembre 2001 n. 50;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all'art. 47, 2° comma, della L.R. 40/2001 e che, pertanto, l'impegno di spesa possa essere assunto con il presente atto;

Dato atto dei pareri favorevoli espressi sul presente provvedimento ai sensi dell'art.37, comma 4, della L.R. 43/2001 e della propria deliberazione n. 2774/2001:

- di regolarità tecnica reso dal Dirigente del Servizio Regionale Protezione Civile, Ing. Demetrio Egidi;
- di legittimità reso dal Direttore Generale Ambiente, Difesa del suolo e della Costa - Protezione Civile", Dott.ssa Leopolda Boschetti;
- di regolarità contabile reso dal Responsabile del competente Servizio Bilancio - Risorse finanziarie, dott.ssa Amina Curti, in merito alla fase di assunzione dell'impegno di spesa;

Su proposta dell'assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile

A voti unanimi e palesi

### D E L I B E R A

1. Di fare proprio, per le motivazioni esplicitate in premessa e qui integralmente richiamate, il programma che l'Assessore "Difesa del suolo e delle costa - Protezione civile", con nota n° AMB/PTC/02/12490 del 14 maggio 2002 ha inviato al presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni con riferimento al riparto del fondo regionale di protezione civile di cui all'art. 138, comma 16 della L. 388/2000 nel quale è stata indicata la volontà della Regione di potenziare il sistema regionale di protezione civile mediante il cofinanziamento di un programma pluriennale per la realizzazione di:

- n° 9 CENTRI UNIFICATI PROVINCIALI DI PROTEZIONE CIVILE,
- n° 29 CENTRI SUBPROVINCIALI DI PROTEZIONE CIVILE,
- n° 9 CENTRI DI ACCOGLIENZA,
- n° 9 AREE PROVINCIALI DI AMMASSAMENTO,
- n° 78 CENTRI OPERATIVI MISTI,
- n° 30 CENTRI OPERATIVI COMUNALI

che verrà attuato per stralci sulla base degli accordi con gli enti locali interessati;

2. Di approvare, sulla base di quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente richiamato, una prima parte del programma di cui sopra concorrendo e finanziando per l'anno 2002 per ragioni di urgenza e necessità e non essendo attualmente disponibili le risorse di cui al precedente punto 1, attraverso lo stanziamento arrecato sul capitolo 47105 "Spese per l'acquisto di impianti e attrezzature per l'organizzazione del sistema di protezione civile (artt.15 e 16, L.R.19 aprile 1995, n.45)" di cui all'U.P.B. 1.4.4.3 17400, per la realizzazione:

- a. del CENTRO UNIFICATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE di Modena con un finanziamento di € 155.000,00 che si assegna e concede alla Provincia di Modena;
- b. del CENTRO UNIFICATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE di Forlì con un finanziamento di € 155.000,00 che si assegna e concede alla Provincia di Forlì-Cesena;
- c. del completamento del CENTRO UNIFICATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE di Parma con un finanziamento di € 42.000,00 che si assegna e concede alla Provincia di Parma;
- d. del CENTRO SUBPROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE di Ottone (PC) con un finanziamento di € 52.000,00 che si assegna e concede al Comune di Ottone;
- e. del CENTRO SUBPROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE di Ferriere (PC) con un finanziamento di € 19.000,00 che si assegna e concede al Comune di Ferriere;
- f. del CENTRO SUBPROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE di Borgotaro (PR) con un finanziamento di € 52.000,00 che si assegna e concede al Comune di Borgotaro;
- g. del CENTRO SUBPROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE di Frassinoro (MO) con un finanziamento di € 52.000,00 che si assegna e concede al Comune di Frassinoro;
- h. del CENTRO SUBPROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE di Monghidoro (BO) con un finanziamento

di € 52.000,00 che si assegna e concede al Comune di Monghidoro;

- i. del CENTRO DI ACCOGLIENZA e dell'AREA PROVINCIALE DI AMMASSAMENTO di Forlì con un finanziamento di € 52.000,00 che si assegna e concede al Comune di Forlì;
- j. dei CENTRI OPERATIVI MISTI di:
  - Bobbio (PC) con un finanziamento di € 19.000,00 che si assegna e concede alla Comunità Montana dell'Appennino Piacentino;
  - Bettola (PC) con un finanziamento di € 19.000,00 che si assegna e concede alla Comunità Montana delle valli del Nure e dell'Arda;
  - Fiorenzuola d'Arda (PC) con un finanziamento di € 19.000,00 che si assegna e concede al Comune di Fiorenzuola d'Arda;
  - Castel S.Giovanni (PC) con un finanziamento di € 19.000,00 che si assegna e concede al Comune di Castel S.Giovanni;
  - Borgo Taro (PR), Langhirano (PR), Fidenza (PR) con un finanziamento di € 19.000,00 ciascuno per un totale di € 57.000,00, che si assegna e concede alla Provincia di Parma, secondo la proposta della Provincia stessa citata in premessa;
  - Castelnovo Monti (RE) con un finanziamento di € 19.000,00 che si assegna e concede alla Comunità Montana dell'Appennino Reggiano;
  - Montecchio (RE) con un finanziamento di € 19.000,00 che si assegna e concede al Comune di Montecchio;
  - Guastalla (RE) con un finanziamento di € 19.000,00 che si assegna e concede al Comune di Guastalla;
  - Montefiorino (MO), Pavullo (MO), Finale Emilia (MO) con un finanziamento di € 19.000,00 ciascuno per un totale di € 57.000,00, che si assegna e concede alla Provincia di Modena, secondo la proposta della Provincia stessa citata in premessa;
  - Gaggio Montano (BO) con un finanziamento di € 19.000,00 che si assegna e concede al Comune di Gaggio Montano;
  - Monghidoro (BO) con un finanziamento di € 19.000,00 che si assegna e concede al Comune di Monghidoro;
  - Castiglione dei Pepoli (BO) con un finanziamento di € 19.000,00 che si assegna e concede al Comune di Castiglione dei Pepoli;
  - San Giovanni in Persiceto (BO) con un finanziamento di € 19.000,00 che si assegna e concede al Comune di San Giovanni in Persiceto (BO);
  - Codigoro (FE) con un finanziamento di € 19.000,00 che si assegna e concede al Comune di Codigoro;
  - Bondeno (FE) con un finanziamento di € 19.000,00 che si assegna e concede al Comune di Bondeno;
  - Comacchio (FE) con un finanziamento di € 19.000,00 che si assegna e concede al Comune di Comacchio;
  - Ravenna (RA) con un finanziamento di € 19.000,00 che si assegna e concede al Comune di Ravenna;
  - Bagnacavallo (RA) con un finanziamento di € 19.000,00 che si assegna e concede al Comune di Bagnacavallo;
  - Faenza (RA) con un finanziamento di € 19.000,00 che si assegna e concede al Comune di Faenza;
  - Cesenatico (FC) con un finanziamento di € 19.000,00 che si assegna e concede al Comune di Cesenatico;
  - Predappio (FC) con un finanziamento di € 19.000,00 che si assegna e concede alla Comunità Montana dell'Appennino Forlivese;
  - Bagno di Romagna (FC) con un finanziamento di € 19.000,00 che si assegna e concede alla Comunità Montana dell'Appennino Cesenate;
  - Dovadola (FC) con un finanziamento di € 19.000,00 che si assegna e concede alla Comunità Montana delle valli del Montone e Tramazzo;
  - Santarcangelo di Romagna (RN), San Giovanni Marignano (RN), Bellaria (RN) con un finanziamento di € 19.000,00 ciascuno per un totale di € 57.000,00, che si assegna e concede alla Provincia di Rimini, secondo la proposta della Provincia stessa citata in premessa;

per un totale di spesa di € 1.201.000,00 che si trova anche articolato nella TABELLA prodotta nell' ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. Di approvare gli schemi di convenzione allegati, e in particolare:

- lo schema di convenzione da stipulare con le province di Modena e di Forlì-Cesena e con i Comuni di Modena e Forlì per disciplinare la corresponsione dei finanziamento per la realizzazione dei rispettivi CENTRI UNIFICATI PROVINCIALI DI PROTEZIONE CIVILE (ALLEGATO 2);
  - lo schema di convenzione, redatto sulla base di quello già approvato con la citata delibera n.3078/01, da stipulare con la provincia di Parma e il Comune di Parma per disciplinare la corresponsione del finanziamento per il completamento del CENTRO UNIFICATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE di Parma (ALLEGATO 3);
  - lo schema di convenzione da stipulare con i comuni di Ottone (PC), Ferriere (PC), Borgotaro (PR), Frassinoro (MO) e Monghidoro (BO) per disciplinare la corresponsione dei finanziamento per la realizzazione dei rispettivi CENTRI SUBPROVINCIALI DI PROTEZIONE CIVILE (ALLEGATO 4);
  - lo schema di convenzione da stipulare con il comune di Forlì per disciplinare la corresponsione dei finanziamento per la realizzazione del CENTRO DI ACCOGLIENZA e dell'AREA PROVINCIALE DI AMMASSAMENTO (ALLEGATO 5);
  - lo schema di convenzione da stipulare con gli enti precisati alla lettera f del precedente punto 2 per disciplinare la corresponsione dei finanziamento per la realizzazione dei CENTRI OPERATIVI MISTI (ALLEGATO 6);
4. Di imputare la spesa complessiva di € **1.201.000,00** al n.**1968** di impegno sul capitolo **47105** "Spese per l'acquisto di impianti e attrezzature per l'organizzazione del sistema di protezione civile (artt.15 e 16, L.R.19 aprile 1995, n.45)" di cui all'U.P.B. 1.4.4.3 17400 del bilancio per l'esercizio finanziario **2002** che è dotato della necessaria disponibilità;
5. Di dare atto che il Responsabile del Servizio Regionale Protezione Civile provvederà alla sottoscrizione delle convenzioni di cui sopra rispettivamente con ognuna delle Province e/o delle Comunità Montane e/o dei Comuni indicati per la realizzazione dei CENTRI UNIFICATI PROVINCIALI DI PROTEZIONE CIVILE, dei CENTRI SUBPROVINCIALI DI PROTEZIONE CIVILE, dei CENTRI DI ACCOGLIENZA, delle AREE PROVINCIALI DI AMMASSAMENTO e dei CENTRI OPERATIVI MISTI;
6. Di dare atto che alla liquidazione dei suddetti finanziamenti provvederà con propri atti formali il Responsabile del Servizio regionale competente in applicazione della normativa vigente secondo quanto previsto nelle convenzioni allegate parte integrante al presente provvedimento;
7. Di stabilire che con propri successivi atti si provvederà a finanziare, eventualmente e qualora si rendessero disponibili nel bilancio regionale parte delle risorse derivanti dal riparto del fondo regionale di protezione civile di cui al precedente punto 1, ulteriori stralci fino al completamento del programma illustrato precedentemente;
8. Di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO 1 alla Delibera di Giunta Regionale - N.ro 996 del 10 giugno 2002.

Oggetto: Provvedimenti per favorire l'attuazione da parte dei comuni e delle province dei compiti loro assegnati in materia di protezione civile. Realizzazione di strutture provinciali e intercomunali di protezione civile. Approvazione degli schemi di convenzione.

CENTRI OPERATIVI MISTI	
Collocazione	

Prov	Comune	Beneficiario del finanziamento	n°	Finanziamento €
PC	Bobbio	Comunità Mont.Appennino Piacentino		19.000,00
PC	Bettola	Comunità Mont.Valli Nure e Arda		19.000,00
PC	Fiorenzuola d' Arda	Comune di Fiorenzuola d' Arda		19.000,00
PC	Castel S.Giovanni	Comune di Castel S.Giovanni		19.000,00
<b>Totale Provincia di Piacenza</b>			<b>4</b>	<b>76.000,00</b>
PR	Borgo V.Taro	Provincia di Parma		19.000,00
PR	Langhirano	Provincia di Parma		19.000,00
PR	Fidenza	Provincia di Parma		19.000,00
<b>Totale Provincia di Parma</b>			<b>3</b>	<b>57.000,00</b>
RE	Castelnovo Monti	Comunità Mont.Appennino Reggiano		19.000,00
RE	Montecchio	Comune di Montecchio		19.000,00
RE	Guastalla	Comune di Guastalla		19.000,00
<b>Totale Provincia di Reggio Emilia</b>			<b>3</b>	<b>57.000,00</b>
MO	Montefiorino	Provincia di Modena		19.000,00
MO	Pavullo	Provincia di Modena		19.000,00
MO	Finale Emilia	Provincia di Modena		19.000,00
<b>Totale Provincia di Modena</b>			<b>3</b>	<b>57.000,00</b>
BO	Gaggio Montano	Comune di Gaggio Montano		19.000,00
BO	Monghidoro	Comune di Monghidoro		19.000,00
BO	Castiglion dei Pepoli	Comune di Castiglion dei Pepoli		19.000,00
BO	S.G.Persiceto	Comune di S.G.Persiceto		19.000,00
<b>Totale Provincia di Bologna</b>			<b>4</b>	<b>76.000,00</b>
FE	Codigoro	Comune di Codigoro		19.000,00
FE	Bondeno	Comune di Bondeno		19.000,00
FE	Comacchio	Comune di Comacchio		19.000,00
<b>Totale Provincia di Ferrara</b>			<b>3</b>	<b>57.000,00</b>
RA	Ravenna	Comune di Ravenna		19.000,00
RA	Bagnacavallo	Comune di Bagnacavallo		19.000,00
RA	Faenza	Comune di Faenza		19.000,00
<b>Totale Provincia di Ravenna</b>			<b>3</b>	<b>57.000,00</b>
FC	Cesenatico	Comune di Cesenatico		19.000,00
FC	Predappio	Comunità Mont.Appennino Forlivese		19.000,00
FC	Bagno di Romagna	Comunità Mont.Appennino Cesenate		19.000,00
FC	Dovadola	Comunità Mont.Montone e Tramazzo		19.000,00

		<b>Totale Provincia di Forlì-Cesena</b>	<b>4</b>	<b>76.000,00</b>
RM	S.Arcangelo di R.	Provincia di Rimini		19.000,00
RM	S.Giovanni Marignano	Provincia di Rimini		19.000,00
RM	Bellaria	Provincia di Rimini		19.000,00
		<b>Totale Provincia di Rimini</b>	<b>3</b>	<b>57.000,00</b>
<b>TOTALE FINANZIAMENTO</b>			<b>30</b>	<b>570.000,00</b>

### CENTRI UNIFICATI PROVINCIALI di PROTEZIONE CIVILE

Collocazione				
Prov	Comune	Beneficiario del finanziamento	n°	Finanziamento €
PR	Parma	Provincia di Parma		42.000,00
MO	Modena	Provincia di Modena		155.000,00
FC	Forlì	Provincia di Forlì-Cesena		155.000,00
<b>TOTALE FINANZIAMENTO</b>			<b>3</b>	<b>352.000,00</b>

### CENTRI SUBPROVINCIALI di PROTEZIONE CIVILE

Collocazione				
Prov	Comune	Beneficiario del finanziamento	n°	Finanziamento €
PC	Ferriere	Comune di Ferriere		19.000,00
PC	Ottone	Comune di Ottone		52.000,00
PR	Borgo V.Taro	Comune di Borgo V.Taro		52.000,00
MO	Frassinoro	Comune di Frassinoro		52.000,00
BO	Monghidoro	Comune di Monghidoro		52.000,00
<b>TOTALE FINANZIAMENTO</b>			<b>5</b>	<b>227.000,00</b>

### CENTRI DI ACCOGLIENZA e AREE DI AMMASSAMENTO

<b>Collocazione</b>				
<b>Prov</b>	<b>Comune</b>	<b>Beneficiario del finanziamento</b>	<b>n°</b>	<b>Finanziamento €</b>
FO	Forlì	Comune di Forlì	1	52.000,00
<b>TOTALE</b>				
<b>Tipo di intervento</b>			<b>n°</b>	<b>Finanziamento €</b>
<b>CENTRI OPERATIVI MISTI</b>			30	570.000,00
<b>CENTRI UNIFICATI PROVINCIALI</b>			3	352.000,00
<b>CENTRI SUBPROVINCIALI</b>			5	227.000,00
<b>STRUTTURE RICOVERO e AREE AMMASSAMENTO</b>			1	52.000,00
<b>TOTALE FINANZIAMENTO</b>			<b>39</b>	<b>1.201.000,00</b>

**ALLEGATO 2****SCHEMA DI CONVENZIONE**

TRA REGIONE EMILIA ROMAGNA, PROVINCIA DI ..... E COMUNE DI ..... PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO OPERATIVO UNIFICATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE.

L'anno ..... addì ..... del mese di ..... in Bologna presso i locali del Servizio di Protezione Civile regionale di Viale Silvani, 6 - Bologna in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. .... del .....

FRA

Regione Emilia-Romagna rappresentata dal Responsabile del Servizio Protezione Civile .....,  
che agisce per conto e in nome della Regione Emilia-Romagna

E

La Provincia di ..... rappresentata da ..... che agisce per conto e in nome della stessa Provincia .

E

Il Comune di ..... rappresentata da ..... che agisce per conto e in nome dello stesso Comune.

Visti:

- la Legge 24 febbraio 1992 n° 225 e in particolare gli artt. 12, 13, 14 e 15 che definiscono le competenze di regioni, province, prefetti e comuni in materia di protezione civile;
- la Legge Regionale 24 aprile 1995 n° 45 e in particolare gli artt. 3, 5, 6, 7 che definiscono le attività della regione in materia di protezione civile e la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 112 e in particolare l'art. 108 che definisce le funzioni attribuite a regioni, province e comuni in materia di protezione civile;
- la Legge 18 agosto 2000 n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n° 3 e in particolare gli artt. 176 e 177 che recepiscono e articolano le prescrizioni del D.Lgs 112/98;
- il documento "Il metodo Augustus" del maggio 1977, e successivi aggiornamenti, predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - e dal Ministero dell'Interno, contenente gli indirizzi per la pianificazione di emergenza a livello statale e locale;
- la direttiva "Attività preparatorie e procedure di intervento in caso di emergenza per la protezione civile" della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del dicembre 1996 e successive integrazioni;
- la direttiva "Attività preparatorie e procedure di intervento in caso di emergenza per la protezione civile . Specificamente per il rischio di inondazione del bacino del fiume Po" della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del marzo 1999;
- le "Linee guida per la predisposizione dei piani comunali o intercomunali per le aree a rischio idrogeologico" approvate con deliberazione della giunta della Regione Emilia-Romagna n° 129 del 6 febbraio 2001;
- i piani di emergenza predisposti dai prefetti ai sensi dell'art. 14 della Legge 24 febbraio 1992 n° 225;

Premesso che:

- è obiettivo della Regione giungere alla realizzazione di una rete di CENTRI OPERATIVI UNIFICATI PROVINCIALI DI PROTEZIONE CIVILE estesa a tutto il territorio regionale;
- i CENTRI OPERATIVI UNIFICATI PROVINCIALI DI PROTEZIONE CIVILE hanno lo scopo di:
  - assicurare il raccordo funzionale e operativo in caso di emergenza tra le autorità di protezione civile nazionali, regionali, provinciali, comunali;
  - acquisire tempestivamente notizie e dati circa le situazioni di pericolo, di danno e di crisi, nonché le caratteristiche dell'evento calamitoso;
  - fornire informazioni circa la situazione di allarme ed emergenza segnalandone l'andamento;
  - garantire il coordinamento tecnico unitario delle risorse umane e materiali del volontariato di protezione civile e degli enti locali, a livello intercomunale e provinciale;
  - allestire collegamenti informativi permanenti con il Centro Operativo Regionale di cui alla L.R. 45/95;
- essere disponibili anche per le attività statali e regionali di protezione civile nel caso di calamità di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) della legge 225/92, in riferimento a quanto previsto dai piani di emergenza nazionali, regionali e provinciali .
- i CENTRI OPERATIVI UNIFICATI PROVINCIALI DI PROTEZIONE CIVILE costituiscono :

- sede di una struttura tecnico-organizzativa permanente costituita da uffici della Provincia e del Comune;
  - centro di gestione ordinaria e quotidiana della protezione civile;
  - centro di gestione delle emergenze per tutta la provincia;
  - centro di raccordo funzionale delle colonne mobili operative provinciali e regionali;
  - centro di coordinamento delle organizzazioni provinciali del volontariato di protezione civile;
- i CENTRI OPERATIVI UNIFICATI PROVINCIALI DI PROTEZIONE CIVILE debbono avere le caratteristiche descritte nella allegata SCHEDA .

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

##### Art. 1 (premesse)

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

##### Art. 2 (fini)

Con la presente convenzione, la Regione Emilia Romagna, la Provincia di ... e il Comune di ... si impegnano a realizzare un CENTRO OPERATIVO UNIFICATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE con gli scopi, le funzioni e le caratteristiche di cui in premessa.

##### Art. 3 (obblighi della Provincia e del Comune)

Per il raggiungimento dei fini di cui sopra la Provincia di \_\_\_\_\_ e il Comune di \_\_\_\_\_ si obbligano congiuntamente a:

- a. realizzare un CENTRO OPERATIVO UNIFICATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE nell'immobile individuato con ... che dagli enti sottoscrittori è ritenuto adeguato visti gli scopi, le funzioni e le caratteristiche descritte in premessa e specificate nella SCHEDA allegata;
- b. avviare i lavori per la realizzazione del CENTRO OPERATIVO UNIFICATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE entro 2 anni a partire dalla sottoscrizione della presente convenzione;
- c. avviare la gestione del CENTRO OPERATIVO UNIFICATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE entro 3 anni a partire dalla sottoscrizione della presente convenzione;
- d. all'occorrenza rendere disponibile il CENTRO OPERATIVO UNIFICATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE anche per le attività statali e regionali di protezione civile nel caso di calamità di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) della legge 225/92.

##### Art. 4 (obblighi della Regione)

Per il raggiungimento dei fini di cui sopra la Regione Emilia Romagna concede il finanziamento massimo di € 155.000,00 a favore della Provincia di \_\_\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Protezione Civile provvederà con propri atti formali alla liquidazione alla Provincia di \_\_\_\_\_ del finanziamento di cui al precedente art. 3.

La liquidazione del finanziamento avverrà:

- un primo acconto pari al 20% del finanziamento a seguito della trasmissione del verbale di consegna dei lavori o di documento equipollente;
- un secondo acconto pari al 30% del finanziamento a dimostrazione di avvenuta esecuzione e liquidazione di almeno il 50% dei lavori come risultante dagli stati di avanzamento firmati dal direttore dei lavori o da documento equipollente;
- la restante quota alla trasmissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e di una dettagliata rendicontazione delle spese sostenute con allegata la relativa documentazione di spesa.

##### Art. 5 (mantenimento del servizio)

Per 20 anni dalla data della sottoscrizione del presente atto la Provincia di ... e il Comune di ... si impegnano a mantenere attivo il CENTRO OPERATIVO UNIFICATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE con le finalità, le funzioni e le caratteristiche di cui in premessa nell'immobile di cui al precedente Art. 3 punto a) o in altro immobile ugualmente adeguato; in mancanza l'ente beneficiario è tenuto a restituire alla Regione l'intero

altro immobile ugualmente adeguato, in mancanza l'ente beneficiario è tenuto a restituire alla Regione l'intero finanziamento ottenuto in forza del presente atto.

#### Art. 6 (definizione delle controversie)

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere nell'applicazione della presente convenzione.

Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere l'accordo in questo modo le eventuali controversie verranno risolte da un collegio arbitrale composto di tre arbitri nominati il primo dalla Regione, il secondo dalla Provincia e il terzo, con funzione di presidente, nominato concordemente dagli altri due arbitri o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Bologna.

La sede esclusiva dell'arbitrato sarà Bologna.

#### Art. 7 (oneri fiscali e spese di bollo)

Tutte le spese inerenti la stipulazione del presente atto, registrabile in caso d'uso per il combinato disposto degli artt. 5, 6 e 40 del DPR n° 131/86 e dell'art. 1, punto b) dell'allegato A Tariffa, parte seconda dello stesso decreto, saranno a carico della parte che avrà interesse alla registrazione, ai sensi dell'art. 5, secondo comma del DPR n° 635/72 e successive modifiche.

Il presente atto è inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, tab. B del DPR 642/72 modificato dall'art. 28 del DPR 955/82.

Letto, approvato e sottoscritto

Per La Regione Emilia-Romagna

Per la Provincia di \_\_\_\_\_

Per il Comune di \_\_\_\_\_

### SCHEDA

allegata alla CONVENZIONE TRA REGIONE EMILIA ROMAGNA e PROVINCIA DI ... PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO UNIFICATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE .

Caratteristiche standard dei CENTRI OPERATIVI UNIFICATI PROVINCIALI DI PROTEZIONE CIVILE

1. Il luogo deve essere:

- ben servito da collegamenti verso la rete viaria nazionale e autostradale.

- del servizio da collegamenti verso la rete viaria nazionale e autostradale,
- servito da un sistema stradale ridondante e perciò difficilmente vulnerabile da eventuali catastrofi;
- sicuro rispetto a frane, esondazioni, incendi boschivi, incidenti industriali;
- non particolarmente soggetto alla formazione di nebbie compatibilmente con le caratteristiche del territorio;
- servito dalle reti di acqua, fogne, elettricità, telefonia fissa e cellulare;

## 2. L'area deve:

- consentire la sosta di autobus, camion, automobili ed, eventualmente, di macchine operatrici;
- contenere un edificio civile ed eventualmente capannoni di tipo industriale;
- consentire eventualmente lo stoccaggio e la movimentazione di container;
- consentire eventualmente la realizzazione di una tendopoli capace di ospitare un numero di persone commisurato a quello per cui i piani di emergenza ipotizzano la necessità di evacuazione;
- essere eventualmente attrezzata per l'atterraggio anche notturno di elicotteri;

## 3. L'edificio civile deve:

- essere solido e capace di resistere a un terremoto di intensità pari alla massima già registrata in zona,
- comprendere spazi adatti a contenere:
  - l'ufficio protezione civile della provincia,
  - l'ufficio protezione civile del comune capoluogo,
  - l'ufficio del volontariato protezione civile,
  - la segreteria attrezzata con centralino telefonico,
  - la sala decisioni attrezzata per la riunione delle persone che coordinano le operazioni di emergenza,
  - la sala operativa attrezzata per elaborazioni informatiche e consultazione testi e carte,
  - la sala radio;
- comprendere eventualmente spazi adatti a contenere:
  - l'ufficio provinciale del Corpo Forestale dello Stato,
  - l'ufficio della polizia provinciale,
  - l'ufficio della polizia urbana del capoluogo,
  - l'ufficio delle strutture operative del comune capoluogo,
  - la cucina e la mensa per gli addetti ai vari uffici e servizi,
  - la foresteria per eventuali ospiti .

## 4. Gli eventuali capannoni di tipo industriale sono destinati a:

- consentire la sosta e la manutenzione di macchine operatrici, camion, automobili;
- consentire lo stoccaggio e la manutenzione di attrezzature utili in fase di emergenza quali ad esempio gruppi elettrogeni, torri faro, pompe, ecc .
- consentire lo stoccaggio di materiali utili in fase di emergenza quali ad esempio badili, carriole, sacchetti, teli, ecc .

### ALLEGATO 3

#### SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA REGIONE EMILIA ROMAGNA e PROVINCIA DI PARMA PER IL COMPLETAMENTO DEL CENTRO OPERATIVO UNIFICATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE DI PARMA.

L'anno ..... addì .... del mese di ..... in Bologna presso i locali del Servizio di Protezione Civile regionale di Viale Silvani, 6 - Bologna in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. .... del .....

FRA

Regione Emilia-Romagna rappresentata dal Responsabile del Servizio Protezione Civile ....., che agisce per conto e in nome della Regione Emilia-Romagna

E

La Provincia di PARMA rappresentata da \_\_\_\_\_ che agisce per conto e in nome della stessa Provincia .

Il Comune di PARMA rappresentata da \_\_\_\_\_ che agisce per conto e in nome dello stesso Comune .

Premesso:

che la Regione e ha finanziato la realizzazione del CENTRO UNIFICATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE DI PARMA con DGR n° 2343/2000 e ha definito la Convenzione col Comune e la Provincia di Parma con DGR n° 3078/2001

che le motivazioni e le finalità che stavano alla base delle Delibere di cui sopra si intendono qui integralmente richiamate ;

Che per completare e per dare maggiore efficacia alle strutture del CENTRO UNIFICATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE di Parma occorre:

- realizzare un ampliamento di circa mq 350 del capannone già disponibile per provvedere al ricovero di materiali e attrezzature deperibili che non possono trovare posto nel capannone stesso,
- ampliare la rete telefonica e di trasmissione dati all' interno della palazzina in cui sono collocati gli uffici e la sala operativa,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :

Art. 1 (obblighi della Provincia)

La Provincia di Parma si obbliga a realizzare nel CENTRO OPERATIVO UNIFICATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE le seguenti opere:

- ampliamento di circa mq 350 del capannone già disponibile per provvedere al ricovero di materiali e attrezzature deperibili che non possono trovare posto nel capannone stesso,
- ampliamento della rete telefonica e di trasmissione dati all'interno della palazzina in cui sono collocati gli uffici e la sala operativa.

La stessa provincia si obbliga ad iniziare i lavori entro 6 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione e terminarli entro 9 mesi dall'inizio dei lavori.

Art. 2 (obblighi della Regione)

Per il raggiungimento delle finalità precedentemente specificate la Regione Emilia Romagna concede il finanziamento massimo di € 42.000,00 a favore della Provincia di Parma .

Il Responsabile del Servizio Protezione Civile provvederà con propri atti formali alla liquidazione alla Provincia di Parma del finanziamento di cui sopra .

La liquidazione del finanziamento avverrà in una unica soluzione alla trasmissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e di una dettagliata rendicontazione delle spese sostenute con allegata la relativa documentazione di spesa.

Art. 3 (definizione delle controversie)

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere nell'applicazione della presente convenzione.

Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere l'accordo in questo modo le eventuali controversie verranno risolte da un collegio arbitrale composto di tre arbitri nominati il primo dalla Regione, il secondo dalla Provincia e il terzo, con funzione di presidente, nominato concordemente dagli altri due arbitri o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Bologna.

La sede esclusiva dell'arbitrato sarà Bologna.

#### Art. 4 (oneri fiscali e spese di bollo)

Tutte le spese inerenti la stipulazione del presente atto, registrabile in caso d'uso per il combinato disposto degli artt. 5, 6 e 40 del DPR n° 131/86 e dell'art. 1, punto b) dell'allegato A Tariffa, parte seconda dello stesso decreto, saranno a carico della parte che avrà interesse alla registrazione, ai sensi dell'art. 5, secondo comma del DPR n° 635/72 e successive modifiche.

Il presente atto è inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, tab. B del DPR 642/72 modificato dall'art. 28 del DPR 955/82.

Letto, approvato e sottoscritto

Per La Regione Emilia-Romagna

Per la Provincia di \_\_\_\_\_

ALLEGATO 4

#### SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA REGIONE EMILIA ROMAGNA e COMUNE DI ..... PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CENTRO OPERATIVO SUBPROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE.

L'anno ..... addì ..... del mese di ..... in Bologna presso i locali del Servizio di Protezione Civile regionale di Viale Silvani, 6 - Bologna in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. .... del .....

FRA

Regione Emilia-Romagna rappresentata dal Responsabile del Servizio Protezione Civile ....., che agisce per conto e in nome della Regione Emilia-Romagna

E

Il Comune di \_\_\_\_\_ rappresentato da \_\_\_\_\_ che agisce per conto e in nome dello stesso Comune.

Visti:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981 n° 66 e in particolare l'art. 14 che definisce gli strumenti di coordinamento provvisori che possono essere istituiti dal prefetto in fase di emergenza, ovvero il centro coordinamento soccorsi (CCS) e il centro operativo misto (COM):

- la Legge 24 febbraio 1992 n° 225 e in particolare gli artt. 12, 13, 14 e 15 che definiscono le competenze di regioni, province, prefetti e comuni in materia di protezione civile;
  - la Legge Regionale 24 aprile 1995 n° 45 e in particolare gli artt. 3, 5, 6, 7 che definiscono le attività della regione in materia di protezione civile e la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni;
  - il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 112 e in particolare l'art. 108 che definisce le funzioni attribuite a regioni, province e comuni in materia di protezione civile;
  - la Legge 18 agosto 2000 n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
  - la Legge Regionale 21 aprile 1999 n° 3 e in particolare gli artt. 176 e 177 che recepiscono e articolano le prescrizioni del D.Lgs 112/98;
  - il documento "Il metodo Augustus" del maggio 1977, e successivi aggiornamenti, predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - e dal Ministero dell'Interno, contenente gli indirizzi per la pianificazione di emergenza a livello statale e locale;
  - la direttiva "Attività preparatorie e procedure di intervento in caso di emergenza per la protezione civile" della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del dicembre 1996 e successive integrazioni;
  - la direttiva "Attività preparatorie e procedure di intervento in caso di emergenza per la protezione civile . Specificamente per il rischio di inondazione del bacino del fiume Po" della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del marzo 1999;
  - le "Linee guida per la predisposizione dei piani comunali o intercomunali per le aree a rischio idrogeologico" approvate con deliberazione della giunta della Regione Emilia-Romagna n° 129 del 6 febbraio 2001;
- 
- i piani di emergenza predisposti dai prefetti ai sensi dell'art. 14 della Legge 24 febbraio 1992 n° 225;
  - la legge 10 agosto 2000 n° 246 "Potenziamento del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco";

#### Premesso che:

- è obiettivo della Regione giungere alla realizzazione di una rete di CENTRI OPERATIVI SUBPROVINCIALI DI PROTEZIONE CIVILE estesa a tutto il territorio regionale;
- i CENTRI OPERATIVI SUBPROVINCIALI DI PROTEZIONE CIVILE hanno lo scopo di:
  - favorire la realizzazione del programma di attivazione dei distaccamenti dei Vigili del Fuoco volontari concordato tra l'Ispettorato Regionale dei Vigili del Fuoco e gli enti locali interessati al fine di assicurare nel territorio una diffusa presenza di nuclei operativi di protezione civile;
  - assicurare il raccordo funzionale e operativo in caso di emergenza tra le autorità di protezione civile nazionali, regionali, provinciali, comunali;
  - acquisire tempestivamente notizie e dati circa le situazioni di pericolo, di danno e di crisi, nonché le caratteristiche dell'evento calamitoso;
  - fornire informazioni circa la situazione di allarme ed emergenza segnalandone l'andamento;
- garantire il coordinamento tecnico unitario delle risorse umane e materiali del volontariato di protezione civile e degli enti locali, a livello intercomunale;
- allestire collegamenti informativi permanenti con il Centro Operativo Regionale di cui alla L.R. 45/95;
- essere disponibili anche per le attività statali e regionali di protezione civile nel caso di calamità di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) della legge 225/92, in riferimento a quanto previsto dai piani di

emergenza nazionali, regionali e provinciali;

- i CENTRI OPERATIVI SUBPROVINCIALI DI PROTEZIONE CIVILE costituiscono :
  - sede di un distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari;
  - sede di una struttura tecnico-organizzativa permanente;
  - centro di gestione ordinaria e quotidiana della protezione civile;
  - centro di gestione delle emergenze;
  - centro di raccordo funzionale delle colonna mobile operativa provinciale e regionale;
- i CENTRI OPERATIVI SUBPROVINCIALI DI PROTEZIONE CIVILE debbono avere le caratteristiche descritte nella allegata SCHEDA.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### Art.1 (premesse)

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

#### Art. 2 (fini)

Con la presente convenzione, la Regione Emilia Romagna e il Comune di \_\_\_\_\_ si impegnano a realizzare un CENTRO SUBPROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE con gli scopi, le funzioni e le caratteristiche di cui in premessa.

#### Art. 3 (obblighi del Comune)

Per il raggiungimento dei fini di cui sopra il Comune di ... si obbliga a:

- a. realizzare un CENTRO SUBPROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE sede di distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari nell'immobile individuato con ... che da entrambi gli enti sottoscrittori è ritenuto adeguato visti gli scopi, le funzioni e le caratteristiche descritte in premessa e specificate nella SCHEDA allegata;
- b. avviare i lavori per la realizzazione del CENTRO SUBPROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE entro 2 anni a partire dalla sottoscrizione della presente convenzione;
- c. avviare la gestione del CENTRO SUBPROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE entro 3 anni a partire dalla sottoscrizione della presente convenzione;
- d. all'occorrenza rendere disponibile il CENTRO SUBPROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE anche per le attività statali e regionali di protezione civile nel caso di calamità di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) della legge 225/92.

#### Art. 4 (obblighi della Regione)

Per il raggiungimento dei fini di cui sopra la Regione Emilia Romagna concede un finanziamento massimo di € \_\_\_\_\_ a favore del Comune di \_\_\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Protezione Civile provvederà con propri atti formali alla liquidazione al Comune di \_\_\_\_\_ del finanziamento di cui al precedente art. 3.

La liquidazione del finanziamento avverrà:

- un primo acconto pari al 50% del finanziamento suddetto a dimostrazione di avvenuta esecuzione e liquidazione di almeno il 50% lavori come risultante dagli stati di avanzamento firmati dal direttore dei lavori o da documento equipollente;
- la restante quota alla trasmissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e di una dettagliata rendicontazione delle spese sostenute con allegata la relativa documentazione di spesa.

#### Art. 5 (mantenimento del servizio)

Per 20 anni dalla data della sottoscrizione del presente atto il Comune di ... si impegna a mantenere attivo il CENTRO SUBPROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE con le finalità, le funzioni e le caratteristiche di cui in

CENTRO SUBPROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE con le finalità, le funzioni e le caratteristiche di cui in premessa nell'immobile di cui al precedente Art. 3 punto a) o in altro immobile ugualmente adeguato; in mancanza l'ente beneficiario è tenuto a restituire alla Regione l'intero finanziamento ottenuto in forza del presente atto.

#### Art. 6 (definizione delle controversie)

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere nell'applicazione della presente convenzione.

Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere l'accordo in questo modo le eventuali controversie verranno risolte da un collegio arbitrale composto di tre arbitri nominati il primo dalla Regione, il secondo dal Comune e il terzo, con funzione di presidente, nominato concordemente dagli altri due arbitri o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Bologna.

La sede esclusiva dell'arbitrato sarà Bologna.

#### Art. 7 (oneri fiscali e spese di bollo)

Tutte le spese inerenti la stipulazione del presente atto, registrabile in caso d'uso per il combinato disposto degli artt. 5, 6 e 40 del DPR n° 131/86 e dell'art. 1, punto b) dell'allegato A Tariffa, parte seconda dello stesso decreto, saranno a carico della parte che avrà interesse alla registrazione, ai sensi dell'art. 5, secondo comma del DPR n° 635/72 e successive modifiche.

Il presente atto è inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, tab. B del DPR 642/72 modificato dall'art. 28 del DPR 955/82.

Letto, approvato e sottoscritto

|

Per La Regione Emilia-Romagna \_\_\_\_\_

Per il Comune di \_\_\_\_\_

### SCHEDA

allegata alla CONVENZIONE TRA REGIONE EMILIA ROMAGNA e COMUNE DI ..... PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO OPERATIVO SUBPROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE.

#### Caratteristiche standard dei CENTRI OPERATIVI SUBPROVINCIALI DI PROTEZIONE CIVILE

##### 1. Il luogo deve essere:

- ben servito da collegamenti verso la rete viaria nazionale e autostradale;
- servito da un sistema stradale ridondante e perciò difficilmente vulnerabile da eventuali catastrofi;
- sicuro rispetto a frane, esondazioni, incendi boschivi, incidenti industriali;
- non particolarmente soggetto alla formazione di nebbie compatibilmente con le caratteristiche del territorio;
- servito dalle reti di acqua, fogne, elettricità, telefonia fissa e cellulare;

##### 2. L'area deve:

- consentire la sosta di autobus, camion, automobili ed, eventualmente, di macchine operatrici;
- contenere un edificio civile ed eventualmente capannoni di tipo industriale;
- consentire eventualmente lo stoccaggio e la movimentazione di container;
- consentire eventualmente la realizzazione di una tendopoli capace di ospitare un numero di persone commisurato a quello per cui i piani di emergenza ipotizzano la necessità di evacuazione;

- essere eventualmente attrezzata per l'atterraggio anche notturno di elicotteri;

3. L'edificio civile deve:

- essere solido e capace di resistere a un terremoto di intensità pari alla massima già registrata in zona,
- comprendere spazi adatti a contenere

- l'ufficio protezione civile del comune,

- l'ufficio del volontariato di protezione civile,

- la segreteria attrezzata con centralino telefonico,

- la sala decisioni attrezzata per la riunione delle persone che coordinano le operazioni di emergenza,

- la sala operativa attrezzata per elaborazioni informatiche e consultazione testi,

- la sala radio;

- comprendere spazi eventualmente adatti a contenere:

- l'ufficio della polizia urbana del capoluogo,

- l'ufficio delle strutture operative del comune capoluogo,

- la cucina e la mensa per gli addetti ai vari uffici e servizi,

- la foresteria per eventuali ospiti.

4. Gli eventuali capannoni di tipo industriale sono destinati a:

- consentire la sosta e la manutenzione di macchine operatrici, camion, automobili;
- consentire lo stoccaggio e la manutenzione di attrezzature utili in fase di emergenza quali ad esempio gruppi elettrogeni, torri faro, pompe, ecc ...
- consentire lo stoccaggio di materiali utili in fase di emergenza quali ad esempio badili, carriole, sacchetti, teli, ecc .

**ALLEGATO 5**

**SCHEMA DI CONVENZIONE**

**TRA REGIONE EMILIA ROMAGNA e COMUNE DI FORLI' PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA E DI UN'AREA PROVINCIALE DI AMMASSAMENTO**

L'anno ..... addì ..... del mese di ..... in Bologna presso i locali del Servizio di Protezione Civile regionale di Viale Silvani, 6 - Bologna in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. .... del .....

FRA

Regione Emilia-Romagna rappresentata dal Responsabile del Servizio Protezione Civile .....,  
che agisce per conto e in nome della Regione Emilia-Romagna

E

Il Comune di Forlì rappresentato da \_\_\_\_\_ che agisce per conto e in nome dello stesso Comune.

**Visti:**

- la legge 225/92 e in particolare gli artt. 12, 13, 14 e 15 che definiscono le competenze di regioni, province, prefetti e comuni in materia di protezione civile;
- la legge regionale 45/95 e in particolare gli artt. 3, 5, 6, 7 che definiscono le attività della regione in materia di protezione civile e la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni;
- il D.Lgs 112/98 e in particolare l'art. 108 che definisce le funzioni attribuite a regioni, province e comuni in materia di protezione civile;
- la legge regionale 3/99 e in particolare gli artt. 176 e 177 che recepiscono e articolano le prescrizioni del D.Lgs 112/98;

**Premesso che:**

- è obiettivo della Regione giungere alla realizzazione di una rete di CENTRI DI ACCOGLIENZA e di AREE PROVINCIALI DI AMMASSAMENTO a tutto il territorio regionale;
- i CENTRI DI ACCOGLIENZA e le AREE PROVINCIALI DI AMMASSAMENTO debbono:
  - fornire un primo ricovero a persone evacuate perché vittime di calamità o sottoposte a grave rischio e fornire aree adatte all'ammassamento di materiali e alla predisposizione di campi base per le operazioni di emergenza;
  - offrire il proprio servizio a tutto il territorio provinciale;
  - essere resi disponibili anche per un uso da parte della Regione, delle prefetture e delle strutture operative regionali e nazionali della protezione civile nel caso delle calamità di cui ai punti b) e c) del comma 1 dell'art. 2 della L. 225/92 e quindi essere considerate anche in questo ruolo dai piani di emergenza nazionali, regionali e provinciali;
- avere le caratteristiche descritte nella allegata SCHEDA:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 (premesse)

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 (fini)

Con la presente convenzione, la Regione Emilia Romagna e la il Comune di Forlì si impegnano a realizzare un CENTRO DI ACCOGLIENZA e un'AREA PROVINCIALE DI AMMASSAMENTO con gli scopi, le funzioni e le caratteristiche di cui in premessa.

Art. 3 (obblighi del Comune)

Per il raggiungimento dei fini di cui sopra il Comune di Forlì si obbliga a:

- a. realizzare un CENTRO DI ACCOGLIENZA e un'AREA PROVINCIALE DI AMMASSAMENTO nell'immobile individuato con \_\_\_\_\_ che da entrambi gli enti sottoscrittori è ritenuto adeguato visti gli scopi, le funzioni e le caratteristiche descritte in premessa e specificate nella SCHEDA allegata;
- b. avviare i lavori per la realizzazione del CENTRO DI ACCOGLIENZA e dell'AREA PROVINCIALE DI AMMASSAMENTO entro 2 anni a partire dalla sottoscrizione della presente convenzione e terminarli entro 3 anni dalla medesima data;
- c. all'occorrenza rendere disponibile il CENTRO DI ACCOGLIENZA e l'AREA PROVINCIALE DI AMMASSAMENTO anche per le attività statali e regionali di protezione civile nel caso di calamità di cui

all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) della legge 225/92.

#### Art. 4 (obblighi della Regione)

Per il raggiungimento dei fini di cui sopra la Regione Emilia Romagna concede il finanziamento massimo di € 52.000,00 a favore del Comune di Forlì.

Il Responsabile del Servizio Protezione Civile provvederà con propri atti formali alla liquidazione al Comune di Forlì del finanziamento di cui al precedente art. 3.

La liquidazione del finanziamento avverrà:

- un primo acconto pari al 50% del finanziamento suddetto a dimostrazione di avvenuta esecuzione e liquidazione di almeno il 50% lavori come risultante dagli stati di avanzamento firmati dal direttore dei lavori o da documento equipollente;
- la restante quota alla trasmissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e di una dettagliata rendicontazione delle spese sostenute con allegata la relativa documentazione di spesa.

#### Art. 5 (mantenimento del servizio)

Per 20 anni dalla data della sottoscrizione del presente atto il Comune di Forlì si impegna a mantenere attivo il CENTRO DI ACCOGLIENZA e l'AREA PROVINCIALE DI AMMASSAMENTO con le finalità, le funzioni e le caratteristiche di cui in premessa nell'immobile di cui al precedente Art. 3 punto a) o in altro immobile ugualmente adeguato; in mancanza l'ente beneficiario è tenuto a restituire alla Regione l'intero finanziamento ottenuto in forza del presente atto.

#### Art. 6 (definizione delle controversie)

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere nell'applicazione della presente convenzione.

Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere l'accordo in questo modo le eventuali controversie verranno risolte da un collegio arbitrale composto di tre arbitri nominati il primo dalla Regione, il secondo dal Comune e il terzo, con funzione di presidente, nominato concordemente dagli altri due arbitri o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Bologna.

La sede esclusiva dell'arbitrato sarà Bologna.

#### Art. 7 (oneri fiscali e spese di bollo)

Tutte le spese inerenti la stipulazione del presente atto, registrabile in caso d'uso per il combinato disposto degli artt. 5, 6 e 40 del DPR n° 131/86 e dell'art. 1, punto b) dell'allegato A Tariffa, parte seconda dello stesso decreto, saranno a carico della parte che avrà interesse alla registrazione, ai sensi dell'art. 5, secondo comma del DPR n° 635/72 e successive modifiche.

Il presente atto è inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, tab. B del DPR 642/72 modificato dall'art. 28 del DPR 955/82.

Letto, approvato e sottoscritto

Per La Regione Emilia-Romagna \_\_\_\_\_

Per il Comune di Forlì \_\_\_\_\_

## SCHEDA

allegata alla CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA ROMAGNA E IL COMUNE DI FORLI' PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA E DI UN'AREA PROVINCIALE DI AMMASSAMENTO

Caratteristiche standard dei CENTRI DI ACCOGLIENZA e delle AREE DI AMMASSAMENTO.

1) Il luogo deve essere:

- ben servito da collegamenti verso la rete viaria nazionale e autostradale;
- servito da un sistema stradale ridondante e perciò difficilmente vulnerabile da eventuali catastrofi;
- sicuro rispetto a frane, esondazioni, incendi boschivi, incidenti industriali;
- servito dalle reti di acqua, fogne, gas, elettricità, telefonia fissa e cellulare;

2) L'area deve:

- consentire la sosta di autobus, camion, automobili ed, eventualmente, di macchine operatrici;
- consentire eventualmente lo stoccaggio e la movimentazione di container;
- contenere edifici adatti al ricovero anche temporaneo di persone e/o consentire la realizzazione di una tendopoli, il tutto per ospitare un numero di persone commisurato a quello per cui i piani di emergenza ipotizzano la necessità di evacuazione;
- essere eventualmente attrezzata per l'atterraggio anche notturno di elicotteri;

3) Gli eventuali edifici debbono

- essere solidi e capaci di resistere a un terremoto di intensità pari alla massima già registrata in zona;
- essere capaci di ospitare un numero di persone commisurato a quello per cui i piani di emergenza ipotizzano la necessità di evacuazione.

ALLEGATO 6

### SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA REGIONE EMILIA ROMAGNA E COMUNE (o COMUNITA' MONTANA o PROVINCIA) DI ... PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO MISTO DI ....

L'anno ..... addì .... del mese di ..... in Bologna presso i locali del Servizio di Protezione Civile regionale di Viale Silvani, 6 - Bologna in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. .... del .....

FRA

Regione Emilia-Romagna rappresentata dal Responsabile del Servizio Protezione Civile ....., che agisce per conto e in nome della Regione Emilia-Romagna

E

Il Comune (o la Comunità Montana o la Provincia) di ..... rappresentato da..... che agisce per conto e in nome dello stesso Comune.

Visti:

- la legge 225/92 e in particolare gli artt. 12, 13, 14 e 15 che definiscono le competenze di regioni, province, prefetti e comuni in materia di protezione civile;
- la legge regionale 45/95 e in particolare gli artt. 3, 5, 6, 7 che definiscono le attività della regione in materia di protezione civile e la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni;
- il D.Lgs. 112/98 e in particolare l'art. 108 che definisce le funzioni attribuite a regioni, province e comuni in materia di protezione civile;
- la legge regionale 3/99 e in particolare gli artt. 176 e 177 che recepiscono e articolano le prescrizioni del D.Lgs. 112/98;

**Premesso che:**

- è obiettivo della Regione giungere alla realizzazione di una rete di CENTRI OPERATIVI MISTI estesa a tutto il territorio regionale;
- i CENTRI OPERATIVI MISTI debbono:
  - dare una sede unica alle strutture operative di protezione civile di un gruppo di comuni;
  - offrire servizi di protezione civile a tutto il territorio dei comuni di cui sopra;
  - essere resi disponibili anche per un uso da parte della Regione, delle prefetture e delle strutture operative regionali e nazionali della protezione civile nel caso delle calamità di cui ai punti b) e c) del comma 1 dell'art. 2 della L. 225/92 e quindi essere considerate anche in questo ruolo dai piani di emergenza nazionali, regionali e provinciali;
  - avere le caratteristiche descritte nella allegata SCHEDA:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 (premesse)

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 (fini)

Con la presente convenzione, la Regione Emilia Romagna ed il Comune (o la Comunità Montana o la Provincia) di ....., si impegnano a realizzare un CENTRO OPERATIVO MISTO con le finalità e le caratteristiche di cui in premessa e collocato in ....

Art. 3

(obblighi del Comune o della Comunità Montana o della Provincia)

Per il raggiungimento dei fini di cui sopra il Comune (o la Comunità Montana, o la Provincia) di \_\_\_\_\_ si obbliga a:

- a. realizzare un CENTRO OPERATIVO MISTO nell'immobile individuato con \_\_\_\_\_ che da entrambi gli enti sottoscrittori è ritenuto adeguato visti gli scopi, le funzioni e le caratteristiche descritte in premessa e specificate nella SCHEDA allegata;
- b. avviare i lavori per la realizzazione del CENTRO OPERATIVO MISTO entro 2 anni a partire dalla sottoscrizione della presente convenzione;
- c. avviare la gestione del CENTRO OPERATIVO MISTO entro 3 anni a partire dalla sottoscrizione della presente convenzione;
- d. all'occorrenza rendere disponibile il CENTRO OPERATIVO MISTO anche per le attività statali e regionali di protezione civile nel caso di calamità di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) della legge 225/92.

Art. 4 (obblighi della Regione)

Per il raggiungimento dei fini di cui sopra la Regione Emilia Romagna concede il finanziamento massimo di € 19.000,00 a favore del Comune (o della Comunità Montana, o della Provincia) di \_\_\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Protezione Civile provvederà con propri atti formali alla liquidazione al Comune (o alla Comunità Montana o alla Provincia) di \_\_\_\_\_ del finanziamento di cui sopra in unica soluzione sulla base di una dettagliata rendicontazione delle spese sostenute con allegata la relativa documentazione di spesa.

Art. 5 (mantenimento del servizio)

Per 10 anni dalla data della sottoscrizione del presente atto il Comune (o la Comunità Montana o la Provincia) di ... si impegna a mantenere attivo il CENTRO OPERATIVO MISTO con le finalità, le funzioni e le caratteristiche di cui in premessa nell'immobile di cui al precedente art. 3 punto a) o in altro immobile

ugualmente adeguato; in mancanza l'ente beneficiario è tenuto a restituire alla Regione l'intero finanziamento ottenuto in forza del presente atto.

#### Art. 6 (definizione delle controversie)

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere nell'applicazione della presente convenzione.

Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere l'accordo in questo modo le eventuali controversie verranno risolte da un collegio arbitrale composto di tre arbitri nominati il primo dalla Regione, il secondo dal beneficiario del finanziamento e il terzo, con funzione di presidente, nominato concordemente dagli altri due arbitri o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Bologna.

La sede esclusiva dell'arbitrato sarà Bologna.

#### Art. 7 (oneri fiscali e spese di bollo)

Tutte le spese inerenti la stipulazione del presente atto, registrabile in caso d'uso per il combinato disposto degli artt. 5, 6 e 40 del DPR n° 131/86 e dell'art. 1, punto b) dell'allegato A Tariffa, parte seconda dello stesso decreto, saranno a carico della parte che avrà interesse alla registrazione, ai sensi dell'art. 5, secondo comma del DPR n° 635/72 e successive modifiche.

Il presente atto è inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, tab. B del DPR 642/72 modificato dall'art. 28 del DPR 955/82 .

Letto, approvato e sottoscritto

Per La Regione Emilia-Romagna \_\_\_\_\_

Per il Comune (o la Comunità Montana o la Provincia) di \_\_\_\_\_

### SCHEDA

allegata alla CONVENZIONE TRA REGIONE EMILIA ROMAGNA E COMUNE (O COMUNITA' MONTANA O PROVINCIA) DI ..... PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO OPERATIVO MISTO .

#### Caratteristiche standard del CENTRO OPERATIVO MISTO.

##### 1. Il luogo deve essere:

- ben servito da collegamenti stradali sia verso i centri più periferici che verso le linee di comunicazione nazionali;
- servito da un sistema stradale ridondante e perciò difficilmente vulnerabile da eventuali catastrofi;
- sicuro rispetto a frane, esondazioni, incendi boschivi, incidenti industriali;
- non particolarmente soggetto alla formazione di nebbie;
- servito dalle reti di acqua, fogne, gas, elettricità, telefonia fissa e cellulare;
- prossimo o ben collegato con aree utilizzabili come eliporto, ammassamento, sosta;

##### 2. L'edificio civile deve essere:

- solido e capace di resistere a un terremoto di intensità pari alla massima già registrata in zona,
- facilmente accessibile dalla viabilità ordinaria,
- dotato di parcheggi,
- dotato di spazi adatti a contenere:
  - la sala situazioni,
  - la segreteria con centrale di comunicazioni telefoniche,

- la sala per elaborazioni informatiche e per comunicazioni radio,

3. Deve essere disponibile attrezzatura informatica, per comunicazioni e telecomunicazioni. Tali attrezzature possono essere quelle di seguito esemplificate:

- 2 PC desktop
- 1 PC portatile
- 1 Stampante A3
- 1 Stampante portatile
- 2 Fax con funzionalità di fotocopiatrice
- 1 Fotocopiatrice
- 1 Scanner
- 2 Cellulare GSM
- 1 Cellulare-modem applicabile al PC portatile
- 1 RadioRT VHF fissa
- 2 RadioRT VHF portatile
- 1 RadioRT CB fissa
- 1 Gruppo di continuità

Deve essere necessariamente disponibile attrezzatura informatica software e hardware che permetta la connessione Internet e la lettura e l'elaborazione degli strumenti messi a disposizione dalla Provincia e dalla Regione.

|

|

|